



Processo penale e giustizia n. 6 | 2021

Scenari

Overviews

NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti

DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE NONCHÉ IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

(L. 27 settembre 2021, n. 134)

La l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U., Sr. gen., 4 ottobre 2021, n. 237) delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla generale riorganizzazione del processo penale in termini di efficienza, razionalizzazione e speditezza, attraverso la digitalizzazione e l'implementazione delle tecnologie informatiche. La riforma incide, altresì, sulla disciplina delle sanzioni sostitutive brevi, che potranno essere direttamente applicate anche nella fase del giudizio, e predispose una disciplina organica per la giustizia riparativa. Oltre ai principi della delega, la l. n. 134/2021 apporta alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale immediatamente precettive, a cominciare dall'introduzione di una nuova causa di improcedibilità, sulla scorta delle pressanti indicazioni dell'Unione Europea e della Corte di Strasburgo in tema di ragionevole durata dei procedimenti penali.

Il testo approvato consta di due articoli: il primo conferisce una delega legislativa al Governo della durata di un anno, con il triplice obiettivo dello snellimento e transizione digitale del processo penale, insieme alla ristrutturazione della disciplina dei riti speciali e delle misure alternative alla pena.

Tra le innovazioni finalizzate al restringimento dei tempi procedurali, si segnala la riduzione dei termini di durata delle indagini preliminari, che saranno di sei mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti e un anno e mezzo per i delitti più gravi di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p. È inoltre previsto un potere di controllo giurisdizionale sulla durata delle indagini preliminari con la possibilità che, su richiesta motivata dell'interessato, il giudice possa retrodatare l'iscrizione nel registro dei reati del nome dell'indagato «nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo». Al fine di evitare la celebrazione di processi inutili, la delega prevede che il pubblico ministero chieda l'archiviazione e che il giudice dell'udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere «quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».

In prospettiva deflattiva è data delega per l'ampliamento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., e della sospensione con messa alla prova dell'imputato, applicabili per reati la cui pena detentiva edittale non supera, rispettivamente, nel minimo i due anni e nel massimo i sei anni.

Limitatamente alle impugnazioni, si introducono tre nuovi casi d'inammissibilità del gravame: la mancanza, nell'atto d'impugnazione, della puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato; l'obbligo di eleggere domicilio nell'atto da parte dell'imputato; il dovere di sottoscrivere, successivamente all'impugnazione proposta, un mandato speciale al difensore.

Sul versante dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, essa è stata circoscritta ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa nonché alle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Si prevede, inoltre, che l'appello diventi a tutti gli effetti un rito cartolare, con celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o l'imputato chiedano di partecipare in presenza. In secondo luogo, si limita la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai soli casi di prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado.

Del pari, facendo della legislazione pandemica un principio ispiratore e ponendo il modello emergenziale a regime, si prevede la trattazione dei ricorsi per Cassazione con contraddittorio scritto senza

l'intervento dei difensori, fatta salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata.

Con il secondo articolo, invece, si apportano immediate modifiche ai codici sostanziale e di rito penale, concernenti: l'introduzione di una causa di interruzione del decorso del termine di prescrizione dei reati con la pronuncia della sentenza di primo grado, con l'inserimento dell'art. 161 *bis*, c.p.; la previsione di una nuova causa di improcedibilità conseguente al mancato rispetto dei termini di ragionevole durata del giudizio d'appello e di cassazione, ai sensi dell'art. 344 *bis* c.p.p., e l'adozione di una serie di cautele per le persone offese dai reati di omicidio tentato e di violenza domestica o di genere, nelle forme tentata e consumata, tra cui l'obbligo di notificazione alle stesse della scarcerazione dell'imputato e l'obbligo di arresto in flagranza di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387 *bis* c.p.

Infine si introduce una specifica previsione a tutela del diritto all'oblio degli (ex) indagati o imputati, secondo cui il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiranno titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione della notizia dal *web*.

Sempre al fine di alleggerire l'endemico problema del carico giudiziario, si prevede un meccanismo in base al quale «nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge», gli uffici del pubblico ministero dovranno individuare «criteri di priorità trasparente» al fine di «selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre»; soluzione controversa che potrebbe generare profili di frizione con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale.

La riforma del processo penale sarà oggetto di uno speciale ad essa dedicato nel prossimo numero di questa *Rivista*.

* * *

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA, NONCHÉ PROROGHE IN TEMA DI REFERENDUM, ASSEGNO TEMPORANEO E IRAP

(D.l. 30 settembre 2021, n. 132)

Pochi giorni dopo l'approvazione definitiva della l. n. 134/2021, il Governo è intervenuto nuovamente sulla giustizia penale con un provvedimento di decretazione d'urgenza, che novella la disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici dettata dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La scelta normativa è stata determinata dalla ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte Giust. U.E, Grande Sezione, sent. 2 marzo 2021, causa C-746/18. A tal fine, si circoscrivono «le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità» con la garanzia che «dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale».

Il d.l. n. 132/2021 (*G.U.*, Sr. gen., 30 settembre 2021 n. 234) prevede una disciplina ordinaria e una d'urgenza. Comuni ad entrambe sono i presupposti per procedere all'acquisizione dei tabulati, ossia:

- la sussistenza di sufficienti indizi di reato;
- la necessità che si tratti di reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni o dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo siano "gravi";
- la rilevanza dei tabulati ai fini della prosecuzione delle indagini.

In via ordinaria, in presenza di tali requisiti, i dati sono acquisiti presso il fornitore dei servizi telefonici e telematici con decreto motivato del giudice su richiesta del p.m. o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Si ripristina, dunque, il previgente sistema degli anni 2004/2005, quando l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati era giurisdizionale, su richiesta del p.m. o delle altre parti. Rispetto al passato non vi è più la possibilità per il difensore dell'imputato o dell'indagato di richiedere direttamente al fornitore dei servizi i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito tramite indagini difensive, ipotesi,

questa, cancellata dalla nuova norma. Per contro, le difese – sia dell'indagato/imputato, sia della persona offesa e delle altre parti private – potranno trasmettere le proprie richieste direttamente al giudice, senza che le stesse siano veicolate dal p.m.

Il procedimento di acquisizione d'urgenza di tali tabulati è disciplinato dall'art. 132, comma 3 *bis*, d.lgs. n. 196/2003, modellato sulla disciplina delle intercettazioni.

Secondo la nuova previsione, quando ricorrono «ragioni di urgenza» e vi sia «fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini», il p.m. è autorizzato a disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va tuttavia comunicato immediatamente e comunque non oltre le 48 ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria, il quale, nelle 48 ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del p.m. non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

Pertanto ogni richiesta – sia del p.m. sia dei difensori – dovrà necessariamente essere diretta al g.i.p., che deciderà se autorizzare o meno l'acquisizione di tali dati in base alla sussistenza dei requisiti sopra indicati. Solo in casi urgenti e qualora dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il p.m. potrà acquisirli in autonomia con proprio provvedimento, comunque soggetto alla successiva convalida del g.i.p. pena l'inutilizzabilità dei risultati acquisiti in caso di mancata convalida.